

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che fissa, per il primo trimestre 1988, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 un bilancio estimativo di 164 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e con regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁶⁾;

considerando che si è constatata la necessità di tener conto del fabbisogno di approvvigionamento di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini, destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato per il primo trimestre 1988 a 35 500 capi e a 5 500 capi rispettivamente;

considerando che il fabbisogno di approvvigionamento di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre 1988 un'aliquota di riduzione del prelievo più elevato per gli animali di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che la riduzione parziale del prelievo è destinata, in particolare, a favorire il miglioramento delle strutture di allevamento e di produzione di carni bovine in Italia e in Grecia; che occorre adottare a tal fine misure adeguate onde consentire ai produttori, per quanto possibile, di fruire direttamente di questo regime senza

peraltro escludere gli operatori commerciali tradizionali; che tale obiettivo può essere conseguito riservando, in via prioritaria, ai produttori agricoli o alle loro organizzazioni professionali il rilascio dei titoli che danno diritto al beneficio di detto regime;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/80, il richiedente s'impegna sia ad effettuare personalmente, sia a fare effettuare, sotto la propria responsabilità, le operazioni d'ingrasso; che, nel caso dei produttori agricoli o delle organizzazioni professionali, si è constatato che la facoltà concessa al richiedente di non effettuare personalmente tali operazioni può, in taluni casi, rendere possibili degli abusi; che è pertanto opportuno sopprimere tale facoltà per il trimestre in questione;

considerando che, per quanto riguarda i produttori agricoli o le loro organizzazioni professionali o il commercio tradizionale, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere contemplato da ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1988, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è fissato a 41 600 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg, di cui 35 500 capi devono essere importati e ingrassati in Italia e 5 500 capi devono essere importati e ingrassati in Grecia.

2. Il prelievo riscosso all'importazione dei giovani bovini di cui al paragrafo 1 è pari al prelievo applicabile il giorno dell'importazione, ridotto del 60 %. Tuttavia, nei limiti di un quantitativo massimo di 11 050 giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dalla Jugoslavia, il prelievo applicabile il giorno dell'importazione è ridotto del 70 %.

Tale quantitativo massimo può essere importato entro i seguenti limiti:

- 9 300 capi in Italia,
- 1 500 capi in Grecia e
- 250 capi negli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.